ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-3157 del 08/07/2020

ADOZIONE dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Ditta: MARAMEO SRL Attività: impianto sportivo polivalente ξ parco acquatico STABILIMENTO SITO IN via meucci 37 del Comune di RIVERGARO

Proposta

n. PDET-AMB-2020-3258 del 07/07/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Questo giorno otto LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADALGISA TORSELLI

Dirigente adottante

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA: MARAMEO SRL

ATTIVITÀ: IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - PARCO ACQUATICO

STABILIMENTO SITO IN VIA MEUCCI 37 DEL COMUNE DI RIVERGARO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 -Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta Marameo srl Parco Acquatico River Park (P.I. 01586730333) con sede in Piacenza Piazza Cavalli n.68, trasmessa dal SUAP del Comune di Rivergaro, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 78107 del 17/05/2020, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "Impianto sportivo polivalente Parco acquatico" da svolgersi nell'impianto sito in via Meucci n. 37 del Comune di Rivergaro comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale comprende il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 per lo scarico (S1) di acque reflue industriali (S1) costituito dalle acque reflue derivanti dal controlavaggio con acqua dei filtri delle piscine, recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" afferente dopo circa 250 metri al canale consortile denominato "Rio Villano". Tale scarico ha una portata media di 4,16 mc/giorno ed una portata massima di 5 mc/giorno;
- le acque reflue delle piscine, prima di essere ricircolate, vengono depurate per mezzo di filtri a letti filtranti selettivi ad

elevata velocità (filtri HDS-HMS per piscina marca Culligan). Lo scarico prodotto dal controlavaggio di tali filtri viene raccolto in n. 2 contenitori da 20 mc. E, dopo trattamento in un filtro modello OFSY marca Culligan, viene mandato in vasca di compenso. Il filtro OFSY, con frequenza giornaliera subisce un controlavaggio per essere ripristinato e le acque reflue prodotte da tale controlavaggio vengono mandate in scarico, previo trattamento automatizzato per l'eliminazione del cloro presente;

• il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 è individuato con la dicitura "P1 pozzetto di prelievo per lo scarico S1" nella "Planimetria Generale Rete Idrica di Scarico" allegata all'istanza.

Atteso che:

- con nota prot. n. 105935 del 05/07/2019 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito all'istanza di AUA che trattasi;
- con nota prot. n. 105948 del 05/07/2019 è stato richiesto il parere al Consorzio di Bonifica in merito allo scarico S1 nel canale consortile "Rio Villano";
- con nota acquisita al prot. n. 99377 del 24/06/2019 trasmessa per conoscenza a questo Servizio, in considerazione dell'elevata quantità di metri cubi scaricati, il gestore della fognatura ha derogato l'obbligo di allaccio alla rete per lo scarico S1 (industriale) derivante dall'insediamento;
- il Servizio Territoriale dell'Arpae a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza, con nota prot. n. 116248 del 24/07/2019 ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" con la quale, vista la suddetta deroga di IRETI, esprime parere favorevole allo scarico oggetto dell'istanza (con prescrizioni riportate nel presente provvedimento);
- con nota acquisita al prot. n. 93345 del 29/06/2020 il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole
 con prescrizioni (riportate nel presente provvedimento) per lo scarico S1 recapitante in corpo idrico superficiale "canale
 privato" afferente dopo circa 250 metri al canale consortile denominato "Rio Villano", stabilendo la durata del parere
 nel termine di anni 1 a decorrere dalla data di emissione, con possibilità di rinnovo a seguito istanza da parte del
 proponente.

Ritenuto, in relazione all'istruttoria condotta, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per poter procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "Marameo srl";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- 1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Marameo srl Parco Acquatico River Park (P.I. 01586730333) con sede in Piacenza Piazza Cavalli n.68, per l'attività di "Impianto sportivo polivalente Parco acquatico" da svolgersi nell'impianto sito Rivergaro via Meucci n.37, comprendente i seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 autorizzazione agli scarichi di acque reflue
 per lo scarico di acque reflue industriali (S1) recapitante in corpo idrico superficiale "canale privato" afferente
 dopo circa 250 metri al canale consortile denominato "Rio Villano";

2. **di impartire** le seguenti prescrizioni:

- a) nel pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 il refluo deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento del refluo;
- c) venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei filtri per il trattamento del refluo prima dello scarico. La corretta e scrupolosa gestione dell'impianto deve prevedere lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;
- d) con opportuna frequenza devono essere previsti i controlavaggi dei filtri al fine di mantenere una corretta

- efficienza depurativa e garantire il rispetto dei limiti nello scarico;
- e) tutta la rete fognaria deve essere mantenuta in buona efficienza e l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- g) nel caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato ad ARPAE (Servizio Territoriale e Sac), al Comune di Rivergaro ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente nonché i tempi necessari per il ripristino della normalità. Allo stesso modo, deve essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto.
- h) La ditta dovrà rendere disponibili al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni volta, appena disponibili, gli esisti dell'attività di autocontrollo;
- i) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- j) in caso di modifica del manufatto di immissione la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza.
- k) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che:

• i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al S.U.A.P. competente, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che a questa Agenzia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed
 Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare
 riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito
 dei luoghi di lavoro;
- si procederà ad avviare procedimento di revoca della presente Autorizzazione nel caso in cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza provvederà a comunicare a questa Agenzia situazioni di decadenza o di mancato rinnovo del parere favorevole (n.3632) acquisito con nota prot. n. 93345 del 29/06/2020;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

5. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.